

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DISTRETTO DI LATISANA - S. GIORGIO DI NOGARO

Comuni di: CARLINO, LATISANA, LIGNANO SABBIADORO, MARANO LAGUNARE, MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA, PORPETTO, PRECENICCO, RIVIGNANO, RONCHIS, S. GIORGIO DI NOGARO, TEOR, TORVISCOSA.

REGOLAMENTO
DEI
SERVIZI SOCIALI

Febbraio 2003

COMUNE DI _____

AMBITO DI LATISANA/SAN GIORGIO DI NOGARO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

INDICE

PARTE 1° - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' -----	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -----	2
ART. 2 - IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE -----	2
ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI -----	3
ART. 4 - FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE -----	3
PARTE 2° - DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI -----	4
ART. 5 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI -----	4
ART. 6 - AREE DI INTERVENTO-----	4
ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI -----	5
PARTE 3° - SERVIZI SPECIFICI -----	8
ART. 8 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA-----	8
ART. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) -----	8
ART. 10 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI -----	11
ART. 11 - SERVIZI PER PERSONE DISABILI -----	13
ART. 12 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI -----	14
ART. 13 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI -----	14
ART. 14 - BORSE LAVORO A VALENZA SOCIALE -----	15
ART. 15 - SERVIZIO CIVICO -----	16
ART. 16 - SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE -----	17
ART. 17 - SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E DISABILI ADULTI -----	17
ART. 18 - CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI DI VACANZA PER BAMBINI E RAGAZZI -----	18
PARTE 4° - NORME GENERALI -----	19
ART. 19 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCIÀ-----	19
ART. 20 - COMPETENZE DEL COMUNE DI RESIDENZA -----	19
ART. 21 - CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) -----	20
ART. 22 - SERVIZI GRATUITI-----	21
ART. 23 - SERVIZI AGEVOLATI E MODALITA' PER LA COMPARTICIPAZIONE -----	22
ART. 24 - MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI -----	23
ART. 25 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO -----	24
ART. 26 - RISERVATEZZA -----	25
ART. 27 - NORME FINALI -----	25

ALLEGATI

TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI CON VALUTAZIONE I.S.E.E. -----	p. 26
MODULI PER L'ACCESSO AI SERVIZI	
APPLICAZIONE DELLA TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO	

PARTE 1° - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione e l'accesso ai servizi, alle prestazioni socio-assistenziali ed ai benefici economici. Definisce criteri omogenei di contribuzione dell'utenza, in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, ed in particolare nell'ambito dell'articolazione organizzativa di cui alla L.R. 19/03/1988 n° 33 (Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

Con il presente regolamento si provvede altresì, per quanto concerne il settore dei servizi sociali, a dettare i criteri e le modalità cui deve attenersi il Comune in adempimento di quanto prescritto dall'art. 12 della L. 241/1990.

Il Comune, titolare delle funzioni amministrative, come previsto dal D.Lgs. 112/98 (art. 128 -131), nell'ambito di applicazione del presente regolamento, svolge compiti di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali in conformità alle leggi di settore, in particolare alla L. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il Comune dà attuazione ai programmi delle attività socio-assistenziali del Servizio Sociale dei Comuni, di cui alla L.R. n°33/88, L. R. 49/96 e L.R. n° 32/97, promossi e definiti dall'Assemblea dei sindaci di distretto, nonché ad ogni altra attività la cui gestione è prevista in forma associata dalla vigente legislazione del settore sociale.

Nell'attuazione di tali programmi ed attività il Comune si attiene ai contenuti ed ai principi informativi della convenzione stipulata con il Comune capofila, ai sensi delle leggi summenzionate.

Per le attività, prestazioni e servizi oggetto di convenzione, le modalità di accesso e contribuzione previste sono vincolanti per tutti i Comuni appartenenti all'ambito socio-assistenziale di Latisana/San Giorgio, in particolare per i servizi sottoelencati:

servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale - servizio socioeducativo - assistenza scolastica all'handicap - progetti L. 285/97 - interventi L.R. 10/98 e L.162/98 - servizio trasporto disabili ed altri che potranno eventualmente essere demandati alla gestione di ambito.

ART. 2 - IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove possibile.

Opera in autonomia tecnico professionale in ordine a problemi di natura socio-assistenziale. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.

Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

Il servizio sociale si articola in una pluralità di interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani ed agli adulti. Prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, collaboratore/istruttore amministrativo, assistente domiciliare, psicologo, educatore, assistente all'handicap, animatore, operatori di informagiovani e di punti aggregazione giovani.

Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile volontario.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART. 4 - FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio Sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il **perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita**.

In particolare l'attività del servizio sociale è finalizzata a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- g) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.

PARTE 2°- DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI

ART. 5 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, agli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n° 286 del 25.7.1998, residenti nel Comune di _____, nonché a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti e non differibili.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il servizio e richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio al Comune di residenza, all'utente ed ai civilmente obbligati.

I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

L'intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 5 del presente regolamento è prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie.

Viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

- Problematiche abitative: situazioni di sfratto o abitazioni non idonee.
- Problematiche lavorative: difficoltà di inserimento nel percorso lavorativo.
- Problematiche di tipo relazionale o psico-sociale: disagio derivante da difficoltà personali e/o patologie di vario genere, difficoltà o problemi familiari.
- Disadattamento socio -ambientale: difficoltà nell'inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza.
- Problematiche scolastiche: evasione o interruzione della scuola dell'obbligo, assenteismo scolastico, difficoltà nell'inserimento, nell'adattamento e nell'apprendimento scolastico connessi a particolari situazioni di disagio socio-familiare.
- Problematiche legate alla disabilità: fisica e psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita.
- Problematiche connesse alla tutela del minore: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono.
- Maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale.
- Devianza e criminalità: persone con comportamenti al di fuori o ai margini della legalità.
- Riduzione o perdita dell'autosufficienza: stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l'aiuto di terzi.
- Mancata conoscenza delle risorse: riferita ai servizi e alle prestazioni assicurate dalla Pubblica Amministrazione in genere e dalle reti informali e private.

Per problematiche che prevedono, per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi di programma e protocolli operativi:

- per la definizione dei progetti individualizzati,
- per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità,
- per la definizione delle competenze economiche ed organizzative

in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", al DPCM del 29.11.01 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e degli eventuali provvedimenti regionali in materia.

Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con la Scuola e con altri soggetti istituzionali.

ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali, fornite dal Comune, si articolano nelle seguenti tipologie:

1. SERVIZI A VALENZA GENERALE che comprendono:

1.1. **Servizi rivolti alla generalità della popolazione:** sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all'art. 5 del presente regolamento, e comprendono:

- segretariato sociale
- attività di consulenza
- pronta accoglienza e pronto intervento

1.2. **Interventi di rete :** sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale professionale

1.3. **Interventi di servizio sociale professionale:** Attività specifica dell'assistente sociale che comprende:

- analisi della domanda ed indagine psico-sociale
- segretariato e consulenza psico-sociale
- pronto intervento assistenziale
- presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica)
- segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi, ecc.
- valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte d'intervento
- monitoraggio casistica in residenze assistenziali
- partecipazione ad organi collegiali locali
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

2. SERVIZI SPECIFICI che comprendono:

2.1 **Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare:** sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso; tali servizi comprendono:

◇ interventi economici per specifiche categorie di utenti

- interventi di sostegno alla maternità ed alla famiglia, abbattimento di barriere architettoniche, contributi per adeguamento automezzi, per trasporti individuali di disabili, assegno di cura e assistenza, assegni di maternità, integrazioni canoni affitto ecc.

- ◇ assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:
 - igiene e cura della persona nella sua globalità
 - servizio di aiuto domestico
 - servizio lavanderia
 - servizio pasti
 - servizio trasporti
 - servizi integrativi (collaborazione ad attività di tipo ricreativo, ad interventi di educazione alla salute ecc.)

- ◇ servizi ai minori:
 - affido etero familiare diurno
 - semiconvitto
 - servizio socio-educativo (individuale e di gruppo)

- ◇ servizi ai disabili:
 - servizio socio-assistenziale scolastico
 - servizio socio-educativo
 - centro socio-riabilitativo (centri diurni per disabili, centri socio riabilitativi ed educativi ecc.).
 - servizio per l'inserimento lavorativo
 - servizio di aiuto personale
 - servizio trasporto disabili

- ◇ borse lavoro a valenza sociale:
 - prevedono l'inserimento in un contesto lavorativo (in forma protetta e con orario di lavoro ridotto) di persone (minori, giovani, adulti) in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione.

- ◇ servizio civico:
 - prevede l'inserimento di persone anziane o di adulti in specifiche attività o servizi individuati dal Comune.

- ◇ interventi abitativi:
 - definizione di canoni sociali in immobili comunali
 - interventi manutentivi necessari in alloggi pubblici e privati
 - sistemazioni alloggiative in casi di emergenza
 - segnalazioni all'ATER (utilizzo del fondo sociale, ecc.)

- ◇ centri diurni:
 - Strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e disabili, cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative locali ed alla tipologia della struttura (accoglienza diurna, pasti, attività occupazionale, attività di socializzazione, ecc.)

2.2 Servizi sostitutivi del nucleo familiare:

Sono servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di **grave bisogno di assistenza e tutela**.

I servizi sostitutivi, **se rivolti ai minori**, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l'assunzione, di norma, a totale carico dell'ente locale degli oneri finanziari connessi (salvo richiesta di partecipazione alla spesa da parte dell'ente ai genitori/parenti civilmente obbligati, ove possibile).

Tali servizi comprendono:

- affido etero-familiare di minori
- esercizio della tutela giuridica
- affidamento etero familiare di adulti e anziani
- gruppi famiglia,
- gruppi appartamento
- comunità alloggio
- comunità educativo-assistenziali
- centri residenziali per disabili
- centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi
- comunità di pronta accoglienza e pronto intervento
- comunità terapeutiche
- case albergo e residenze per anziani autosufficienti
- residenze protette, case di riposo

2.3 Servizi di promozione e aggregazione

Sono servizi rivolti a gruppi ed a singole persone con l'obiettivo di favorire occasioni di socializzazione, di aggregazione e di crescita comunitaria.

Tali servizi comprendono:

- laboratori infanzia, ludoteche
- centri per bambini e famiglie, tempo per la famiglia
- centri estivi, centri vacanza, ecc.
- soggiorni di vacanza per minori, colonie
- servizio integrazione scolastica, doposcuola, scuola insieme, ecc.
- centro di informazione e consulenza presso le scuole
- punti giovani e aggregazione giovani
- informa giovani
- progetti genitori
- soggiorni di vacanza per anziani
- centri sociali e ricreativi per anziani
- attività motoria per adulti e anziani
- università della terza età, corsi per adulti
- altri servizi di promozione

I servizi sopraelencati possono essere gestiti direttamente dal Comune (vedi art. Servizi specifici) o appartenenti alla rete dei servizi del territorio.

PARTE 3° - SERVIZI SPECIFICI

ART. 8 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Interventi economici per specifiche categorie di utenti

I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento nazionale e/o regionale con precise disposizioni e requisiti, nei casi sottoelencati:

- 1) L. 448/98 , L.R. 2/2000 e L. 4/2001- interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle leggi citate.
- 2) L.R.10/98 art. 32 assegno di cura e assistenza a famiglie che assistono anziani e disabili non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture protette. L'assegno viene erogato dall'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni e disciplinato dalle norme regolamentari emanate dalla Regione.
- 3) L. 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie (pari alla pensione minima INPS come previsto dalla delibera regionale), rapportato alla durata ed alle modalità dell'affidamento (si veda art. 12).
- 4) L. 13/89 interventi a favore dei disabili (abbattimento barriere architettoniche, acquisto sussidi ed attrezzature) secondo le direttive impartite dalla Regione ed in conformità alla circolare ministeriale applicativa della legge.
- 5) L.R. 41/96 e L.R. 4/99 (acquisto sussidi ed attrezzature, adeguamento automezzi, spese trasporto individuale, ecc. applicando la tabella di compartecipazione dell'ISEE allegata).
- 6) L.R. 51/80 e successive modificazioni ed integrazioni a favore degli emigranti rimpatriati ed immigrati ai sensi delle disposizioni regionali in materia.
- 7) Interventi a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei sordomuti, ecc. Secondo la direttive impartite dalla Regione.
- 8) L. 431/98 e L.R. 4/2000 contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa nazionale e regionale, aggiornata annualmente.
- 9) L. 162/98 contributi a favore della vita indipendente degli handicappati gravi e gravissimi e a sostegno delle famiglie con disabili minori vengono erogati dall'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni sulla base di programmi individualizzati ed in relazione alle risorse disponibili.

ART. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare, possono essere:

A. Aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:

- igiene e cura della persona;
- pulizie dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro, ove necessario;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ritiro pensioni, ecc.);
- soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, che comportano attività quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi, supporto ad operatori infermieristici, ecc. Alcune prestazioni possono essere erogate sotto il diretto controllo del medico di base (effettuazione di piccole medicazioni, controllo nell'assunzione di farmaci, ecc.)
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti
- attività di segretariato e sostegno alla vita di relazione

B. Servizio lavanderia:

- Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del Comune, qualora sia esistente.

C. Servizio pasti a domicilio

- In alternativa alla preparazione dei pasti a domicilio, può essere previsto il recapito a domicilio di pasti caldi pronti.

D. Servizio di trasporto

- E' previsto l'accompagnamento di utenti seguiti dal S.A.D. ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc.

E. Servizi integrativi

Altri interventi possono essere proposti, ove possibile e compatibilmente con le disponibilità del comune, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, essi sono:

- attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione;
- manutenzione e piccole riparazioni domestiche;
- collaborazione ad interventi di educazione alla salute
- centri diurni, centri sociali.

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- persone anziane sole o in coppia, prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza;
- nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;
- nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale
- persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere motivatamente derogati, con particolare riguardo alle situazioni di minori.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, il servizio può essere erogato, a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, verrà richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio direttamente all'utente, ai civilmente obbligati e/o al comune di residenza.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le prestazioni del S.A.D. devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Devono essere finalizzate al principio di complementarità e di sussidiarietà.

Gli operatori coinvolti predispongono, in accordo con l'utente e il suo nucleo familiare, un programma individualizzato d'intervento in cui vengono definiti gli obiettivi, le prestazioni ed i tempi di erogazione. I programmi sono soggetti a verifica periodica.

Il servizio può integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della "sostituzione"; propone un'ampia valorizzazione del ruolo della famiglia, ove possibile, sostenendola nelle funzioni alla stessa demandate.

Lo stesso può essere ampliato, ridotto, sospeso in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente e delle risorse a disposizione. L'orario, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze rilevate, in particolar modo l'orario deve essere flessibile, può essere prevista l'erogazione delle prestazioni anche in orari pomeridiani, serali e festivi compatibilmente con la disponibilità di risorse e la possibilità di garantire le sostituzioni degli operatori.

L'attività deve essere improntata da una forte integrazione e collaborazione con altri servizi del territorio ed in particolare con il comparto sanitario, con il quale si persegue l'obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi.

Il S.A.D. ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell'utente.

L'accesso al Servizio di assistenza domiciliare prevede una compartecipazione definita secondo i parametri della TABELLA allegata e rapportati al costo del servizio.

Il costo del servizio verrà aggiornato annualmente considerando separatamente:

1. **servizio di assistenza domiciliare** (costo orario degli operatori più eventuali costi accessori e di gestione): la percentuale di contribuzione verrà attribuita all'utente sul tempo effettivo (n° ore) dedicato dall'operatore sia per interventi interni che esterni all'abitazione, compresi accompagnamenti e trasporti.
2. **servizio lavanderia** (costo per intervento, considerando costi di gestione ed attrezzature ove presenti): la percentuale di contribuzione verrà attribuita all'utente in base al numero degli interventi settimanali effettuati.
3. **Servizio pasti a domicilio** (costo effettivo del pasto ed eventuali costi aggiuntivi): la percentuale di contribuzione verrà attribuita all'utente in base al numero effettivo di pasti consumati.

ART. 10 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

A) PER MINORI

Il Comune assicura, ove necessario, l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse presso istituti per minori.

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone conviventi nel nucleo familiare e civilmente obbligate, conviventi o meno.

La compartecipazione è definita secondo i parametri della TABELLA allegata e rapportati al costo del servizio/retta.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità giudiziaria minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati.

B) PER ANZIANI ED ADULTI CON PROBLEMI SOCIALI

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone in particolari condizioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e pertanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo diurno (C.S.R.E., centri diurni ecc.) o residenziale (Case di riposo, istituti, comunità ecc.) per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni.

Il ricorso a tali servizi ha lo scopo di offrire agli utenti una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi, ed è subordinato ad una libera scelta della persona, se coinvolgibile.

Ai fini dell'inserimento in struttura protetta in forma residenziale deve essere accertata prioritariamente la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto dei servizi territoriali.

Per l'accesso ad una struttura protetta potrà essere prevista, previo accordo con il distretto sanitario, la compilazione della scheda di valutazione multidimensionale in vigore a livello regionale.

Compete al servizio sociale del Comune la valutazione delle condizioni che hanno portato alla richiesta di ricovero e la formulazione di un parere circa l'opportunità/necessità che tale ricovero avvenga.

La compartecipazione alla spesa da parte del ricoverando, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché degli altri parenti civilmente obbligati deve coprire, di norma, l'intero ammontare della retta di ricovero. L'ammissione alla struttura è condizionata alla sottoscrizione di un impegno da parte del ricoverato e/o dei parenti civilmente obbligati, salvo i casi di particolare gravità ed urgenza documentati dal servizio sociale.

Il **ricoverando**, a parziale o totale copertura della retta, deve provvedere al versamento delle proprie risorse economiche (pensioni, indennità di accompagnamento ecc.), nessuna esclusa, nei modi che dovranno essere concordati di volta in volta tra la struttura accogliente, i congiunti ed eventualmente il Comune di residenza.

Nel caso in cui il ricoverando possieda beni mobili o immobili ed i suoi redditi siano insufficienti a coprire la spesa di ricovero, fatto salvo il concorso dei civilmente obbligati, il Comune terrà in debito conto tali beni (ad es. potrà procedere attraverso contratti vitalizi, alienazioni, ipoteche) considerato che per lo stesso costituisce atto dovuto il recupero delle spese sostenute per le spese di ricovero.

Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa **la quota mensile di autosufficienza economica**, aggiornata di anno in anno con provvedimento regionale, compresa la tredicesima mensilità. Sarà cura di chi ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui il ricoverando non abbia parenti tenuti agli alimenti, tale quota verrà versata nei modi concordati con l'istituto.

Qualora il ricoverando, in relazione alle proprie risorse economiche e patrimoniali, non possa provvedere al pagamento totale della retta, verrà attribuita la quota di parte scoperta ai **civilmente obbligati** individuati ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Nell'eventualità di più parenti civilmente obbligati, per la determinazione della percentuale di contribuzione sulla quota scoperta del costo del servizio, si procederà a definire detta contribuzione sulla base del reddito e del patrimonio di ciascuno (I.S.E.E.).

Qualora i civilmente obbligati, conviventi e non conviventi, si dichiarassero impossibilitati a sostenere in tutto o in parte le spese di ricovero e richiedessero, pertanto, un contributo comunale, quest'ultimo e la quota a loro eventuale carico saranno determinati secondo l'allegata **Tabella di compartecipazione**.

Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà di tutti gli strumenti di tutela consentiti dalla legge.

Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e titoli avvenute nei cinque anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni ceduti. In particolare per le donazioni si farà specifico riferimento agli art. 437 e 438 del C.C.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune, trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Per le prestazioni residenziali che interessano persone handicappate adulte le modalità di compartecipazione alla retta corrispondono a quanto definito nel presente articolo per gli anziani e per gli adulti con problemi sociali.

Per le prestazioni residenziali di minori, adulti con situazioni problematiche ed anziani, non sono considerati parte del nucleo familiare, in considerazione delle particolari esigenze connesse all'età evolutiva, i componenti infra-diciottenni che lavorano.

MODALITA' PER LA COMPARTICIPAZIONE alle rette per accoglienze residenze o semiresidenziali

Nell'esame delle richieste di compartecipazione ai costi per i servizi residenziali e semi residenziali si applica la seguente procedura:

- valutazione della possibilità di accesso alla prestazione agevolata, considerando i redditi ed il patrimonio del nucleo convivente, compreso il richiedente;

ai fini della corresponsione della prestazione viene considerato prioritariamente il reddito ed il patrimonio del richiedente

COSTO DEL SERVIZIO - REDDITO RICOVERATO (esclusa quota di autosuff.) = QUOTA SCOPERTA

Sulla quota scoperta intervengono prioritariamente i civilmente obbligati conviventi e non.

Per la contribuzione dei civilmente obbligati, conviventi e non conviventi, **sulla quota scoperta** si applica la **TABELLA** di compartecipazione, considerata separatamente per ogni nucleo familiare. Qualora la somma delle quote spettanti a ciascun obbligato risulti superiore alla quota scoperta, si procederà alla riduzione in percentuale delle quote spettanti.

Nella eventualità in cui la quota scoperta non possa essere assunta totalmente in carico dai civilmente obbligati e solo in presenza di specifica richiesta, debitamente motivata, il Comune potrà intervenire per la quota parte della retta che non ha trovato copertura.

Il Comune potrà assumere a proprio totale carico la parte di retta non coperta dai redditi e dal patrimonio del ricoverato solo in assenza di parenti civilmente obbligati ed ove non siano possibili soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale.

Nelle situazioni in cui il nucleo familiare, escluso il richiedente, sia composto da una persona singola può essere prevista una riduzione della percentuale di contribuzione pari o inferiore al 20%.

ART. 11 - SERVIZI PER PERSONE DISABILI

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone handicappate certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

Sono previsti servizi totalmente gratuiti ed altri per i quali è invece prevista una compartecipazione in relazione al reddito della persona e del suo nucleo familiare, in base alla **TABELLA** di compartecipazione allegata.

Possono, in via eccezionale, essere previste motivate deroghe alla compartecipazione in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di particolari programmi d'intervento individualizzati.

Nel caso di soggetti disabili minorenni si considerano gli obblighi genitoriali e parentali, è pertanto previsto il coinvolgimento complessivo anche economico della famiglia.

Sono gratuiti per le persone handicappate i seguenti servizi:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
- servizi socio-educativi per minori e giovani adulti
- servizio per l'inserimento lavorativo
- servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale **per persone sole** (esclusi il servizio trasporto ed il servizio pasti a domicilio)
- Servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali fino al raggiungimento del 18° anno di età

Sono invece soggetti a compartecipazione i seguenti servizi per disabili:

- servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone inserite in un nucleo familiare
- servizio pasti a domicilio
- servizi di trasporto
- servizi semiresidenziali (spese per il vitto e per il trasporto in caso di frequenza a centri diurni -C.S.R.E., laboratori ecc.)
- servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)
- attrezzature ed ausili (ove non previste gratuite per legge)

Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.), si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per il soggetto frequentante i servizi disponibili sul territorio o convenzionati, fatto salvo il caso in cui la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza .

ART. 12 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla L. 184/83 così modificata dalla L. 149/2001. E' un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa vi persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale o è altresì elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è attivato dal Servizio sociale, in collaborazione con altri servizi territoriali, facendo specifico riferimento al protocollo operativo esistente fra Servizio sociale dei Comuni ed i servizi specialistici dell'Azienda sanitaria.

Se l'affido viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa regionale in vigore, l'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

Il Comune di residenza di chi esercita la potestà genitoriale recepisce il progetto di affidamento con provvedimento amministrativo e garantisce il contributo per l'affido e l'assicurazione per infortunio e responsabilità civile da attivarsi a tutela del minore e della famiglia affidataria.

Il contributo per l'affidamento è quantificato nell'importo della PENSIONE INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'INPS per i lavoratori dipendenti, annualmente rivalutata, e può essere maggiorato del 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza.

Nel caso di affidamento ad estranei, ove possibile, si richiede a chi è tenuto all'obbligo degli alimenti o all'obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore.

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato, nei casi di affidamento ad estranei;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nel caso di affidamento a parenti;
- della tipologia di affido previsto (a tempo pieno, diurno, parziale, ecc.)

ART. 13 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

I servizi socio-educativi si rivolgono a minori, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare, e/o con handicap e ad adolescenti e giovani adulti portatori di handicap.

Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici e promuovono condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei ragazzi.

I servizi possono essere svolti in famiglia, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegati a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio viene gestito in conformità al **protocollo operativo** concordato a livello di ambito e a livello locale fra tutti i servizi coinvolti (Servizi sociali, Servizi specialistici, Scuole, altri soggetti eventualmente coinvolti).

Il servizio si esplicita in:

- servizio socio - educativo individuale o di gruppo (a domicilio o in altre sedi)
- servizio di assistenza scolastica all'handicap in contesto scolastico (art. 11)
- servizio socio - educativo per l'handicap in contesto scolastico e/o a domicilio (art. 11)
- attività socio-educativa e progetti di comunità rivolti alla generalità dei bambini

I servizi socio - educativi sono di norma gratuiti, salvo diverse previsioni dell'ente.

Possono essere previste quote di partecipazione a carico delle famiglie per singole iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

ART. 14 - BORSE LAVORO A VALENZA SOCIALE

E' previsto l'inserimento lavorativo in borsa lavoro di persone in età lavorativa, in situazione di disagio prevalentemente di origine sociale e con scarse risorse personali ed economiche, per favorire l'accrescimento di autonomia e di integrazione ed al fine di evitare l'esclusione e/o la manifestazione di disagi più gravi.

L'inserimento si propone quale strumento di riabilitazione offerto alle persone al fine di avviare un progressivo recupero del proprio ruolo sociale.

Sono destinatari di tale intervento:

- giovani e adolescenti a rischio di devianza e/o di emarginazione
- adulti disoccupati e sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza e/o con scarse risorse personali e relazionali

Sono esclusi quei soggetti le cui problematiche socio-sanitarie (afferenti ai servizi del CSM, SERT, SIL) richiedono l'attivazione e la presa in carico dei servizi specialistici competenti.

La borsa lavoro viene proposta dal servizio sociale, in accordo con l'utente, che si impegna rispetto ad un progetto riabilitativo.

L'inserimento lavorativo ha carattere temporaneo, la relativa durata viene concordata in funzione degli obiettivi definiti, in nessun caso dà luogo ad un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o atipico.

La Ditta/Ente, che accoglie la persona, si presta unicamente per favorire un processo socio-riabilitativo in collaborazione con i servizi competenti.

Compete al servizio sociale, eventualmente con il concorso di altri servizi territoriali:

- la definizione del progetto individuale di inserimento lavorativo;
- l'individuazione delle ditte, cooperative od enti ove inserire le persone aventi i requisiti per accedere ad una borsa lavoro;
- la definizione delle modalità e dei tempi di inserimento;
- garantire il supporto tecnico professionale nella fase di inserimento, avviamento e durante tutto il periodo dell'esperienza;
- mantenere rapporti regolari con le ditte accoglienti affinché siano garantite idonee condizioni per un avvio ed una prosecuzione regolare della borsa lavoro.

Compete al Comune di residenza dell'utente:

- la definizione, con la ditta accogliente, di un atto di convenzione riguardante il rapporto di collaborazione, atto che andrà sottoscritto da tutte le parti coinvolte;
- la copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio della persona inserita per tutta la durata della borsa lavoro e la visita medica ai sensi della Legge 626/96, con oneri a proprio carico;
- la corresponsione di un contributo mensile quale elemento motivante l'impegno e quale riconoscimento per l'attività svolta.

Le borse lavoro possono trovare copertura finanziaria mediante interventi regionali (progetto inserimento lavorativo per minori e giovani adulti) o con fondi comunali, di cui alla L.R. 4/99.

Il contributo mensile, al netto degli oneri assicurativi, viene definito in relazione all'impegno previsto a carico dell'utente.

L'impegno orario richiesto all'utente non può superare le 5 ore giornaliere.

La borsa lavoro dovrà avere una durata limitata, che andrà definita da ogni singolo progetto individualizzato.

ART. 15 - SERVIZIO CIVICO

Al fine di evitare il rischio di emarginazione delle persone anziane, pensionate e/o invalide, a causa della perdita di ruolo sociale ed in relazione alle difficoltà connesse ai modesti redditi percepiti, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano e l'invalide stesso in modeste attività che lo impegnino parzialmente durante la giornata, dietro erogazione di un modesto contributo.

Possono essere eccezionalmente accolti nel servizio civico anche soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza.

Tale iniziativa assume forte valore sociale e di valorizzazione delle potenzialità delle persone escluse dai processi produttivi, al fine di favorire processi di inclusione, di mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità, oltre che della propria persona.

L'intervento occupazionale è concesso entro determinati limiti di età e di reddito ed in presenza di idonei requisiti psico-fisici certificati.

Sono ammessi al servizio civico:

- persone residenti adulte disoccupate, anziani in buone condizioni psico-fisiche ed in età non superiore agli anni 75;
- persone residenti riconosciute invalide civili, con capacità lavorativa residua o limitata in relazione alla disabilità;

Possono essere accolte al servizio civico persone con un reddito che verrà definito annualmente dall'amministrazione comunale.

Per l'ammissione al servizio civico le persone interessate devono presentare domanda, certificare la propria condizione economica, in caso di anziani ed invalidi esibire il certificato del medico curante che attesti l'idoneità psico-fisica.

In ogni caso, a seguito accertamento dei requisiti, devono essere sottoposte a verifica le condizioni di autonomia e l'idoneità agli incarichi previsti a cura del servizio sociale, che formulerà il progetto di inserimento.

Le attività previste per il servizio civico sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali ad esempio:

- Servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini
- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, biblioteche, servizi per l'infanzia e per i giovani ecc.)
- accompagnamento negli scuolabus
- servizio e aiuto a disabili e anziani
- servizio di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici
- preaccoglienza nelle scuole
- altre attività individuate dal Comune

L'intervento occupazionale può essere previsto indicativamente per 3/4 ore al dì, per 6 mesi all'anno o in relazione alla durata della convenzione.

Le domande dovranno essere inserite in una graduatoria, con priorità per le persone con reddito più basso, privi di risorse parentali di sostegno e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Alle persone ammesse al servizio civico viene garantito:

- copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio, visita medica ai sensi L. 626/96 con oneri a carico del Comune

- stipula di apposita convenzione che disciplina il rapporto di collaborazione temporanea
- contributo economico forfetario da definire di anno in anno.

Detti incarichi che il comune affiderà a soggetti pensionati, invalidi, disoccupati non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, ma trattasi di attività meramente occasionali e rese esclusivamente a favore della collettività.

ART. 16 SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

Sono i servizi, **previsti all'art. 7 punto 2/3**, che il Comune può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Rientrano in questa specifica area i progetti previsti dal piano territoriale della L. 285/97e le iniziative rientranti nel progetto giovani, sia a livello di ambito, sia a livello comunale.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota di partecipazione in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

ART. 17 - SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI E DISABILI ADULTI

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantenni ed alle persone disabili adulte, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero. Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l'organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

E' prevista la possibilità di scegliere tra le proposte di soggiorno dei Comuni dell'Ambito quella che l'interessato ritiene più idonea alle proprie esigenze. Questi potrà essere accolto compatibilmente con la disponibilità dei posti e corrispondendo l'intera quota di partecipazione.

La quota di partecipazione a carico dell'utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l'onere aggiunto previsto dall'albergatore.

Gli oneri derivanti dai costi per l'attività di animazione, per le iniziative promosse durante il soggiorno, gli oneri del personale di assistenza per le persone disabili ed i costi per il materiale di consumo, di pubblicizzazione ed accessori, sono a carico della Amministrazione Comunale, salvo diverse determinazioni assunte dalla stessa.

La quota di partecipazione verrà annualmente definita dal Comune; possono essere eccezionalmente previste riduzioni in base al reddito in presenza di specifiche determinazioni da parte del Comune.

ART. 18 - CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI DI VACANZA PER BAMBINI E RAGAZZI

L'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative ricreative e di animazione nell'ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.

Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

Le iniziative (centri estivi, soggiorni di vacanza, ecc.) si rivolgono a bambini e ragazzi, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione alle singole organizzazioni comunali.

Vengono gestite direttamente dall'ente avvalendosi di soggetti privati appositamente selezionati, mediante affidamento a terzi o con il coinvolgimento del volontariato.

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dall'amministrazione comunale.

Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda e di relative certificazioni da parte degli interessati, una riduzione della retta o al contrario l'erogazione di un contributo a parziale copertura della spesa prevista.

PARTE 4° - NORME GENERALI

ART. 19 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCIÀ

Alla famiglia compete il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita dei propri componenti.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in base al D.L.gs 109/98, dal successivo D.L.gs. 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/4/2001 n° 242 "per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica", salvo quanto stabilito dall'art.1-bis del sopramenzionato decreto del Consiglio dei Ministri.

Si applicano in ogni caso le norme previste dal C.C. agli artt. 438 e successivi (**obbligo alimentare**) e dagli artt.. 143 - 147 - 148 -155 - 158 - 261 - 315 (**obbligo al mantenimento**)

L'obbligo degli alimenti (art. 438cc) è proporzionato al bisogno di chi li domanda e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Nasce dal vincolo di coniugio, parentela ed affinità ed è indipendente dalla convivenza.

Soltanto dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere in tutto o in parte, si passa alla categoria successiva.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche.

L'obbligo al mantenimento (artt. 143-147-148 -261 del C.C.) è obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti, comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato. Il requisito della convivenza è elemento a fondamento di tale obbligo.

Regola i rapporti tra CONIUGI e tra GENITORI E FIGLI.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa.

L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma dura fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia e indipendenza economica.

ART. 20 - COMPETENZE DEL COMUNE DI RESIDENZA

L'art. 6 della L.328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" prevede che **il soggetto istituzionale su cui grava l'onere finanziario delle prestazioni socio - assistenziali sia individuato nel Comune di residenza.**

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (art. 10).

Per eventuali ed eccezionali prestazioni erogate a persone non residenti si veda art. 5 del presente regolamento.

ART. 21 - CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Il decreto legislativo 109/98 (modificato dal d.lgs. 130/2000) e Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4/4/2001 n° 242 e successivi prevede che gli enti erogatori di prestazioni e servizi assistenziali, non destinati alla generalità dei soggetti, applichino dei criteri unificati di valutazione della situazione economica del richiedente.

La valutazione della situazione economica e' determinata dalla somma delle situazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare, il quale viene definito in conformità all'art. 1 del D.P.C.M. n° 242 del 4 aprile 2001.

In particolare si definisce che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dal sopra citato decreto.

L'ISE e' l'indicatore della situazione economica ed e' definito dalla somma dei redditi combinata con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali.

1) **somma dei redditi** = reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare (lavoro autonomo, dipendente, redditi da fabbricati ecc.) + il reddito delle attività finanziarie (utili derivanti da risparmi, investimenti, titoli, azioni ecc. - viene calcolato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro)

N.B. -.: nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato (gli estremi devono essere dichiarati), dalla somma sopracitata possono essere detratte le spese d'affitto fino ad un ammontare massimo di Euro 5.164,57 - Lire 10.000.000.

2) **situazione patrimoniale** = viene considerato il 20% della somma data da:

a) patrimonio immobiliare + b) patrimonio mobiliare

a) **Il patrimonio immobiliare** e' dato dal valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche

- nel caso in cui l'immobile sia gravato da un mutuo e' possibile detrarre ammontare del debito residuo (al 31/12 dell'anno precedente)
- i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà possono detrarre il valore della stessa fino ad un massimo di Euro 51.645,69 - Lire 100.000.000.

b) **il patrimonio mobiliare** e' dato dalla somma dei valori mobiliari (titoli, azioni, investimenti, ecc.)

dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a Euro 15.493,71 - Lire 30.000.000 (della franchigia non tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo) .

L'ISEE e' l'indicatore della situazione economica equivalente: viene calcolato rapportando la situazione economica (reddito + patrimonio calcolato al 20%) al parametro desunto dalla scala di equivalenza (riferita al numero dei componenti il nucleo familiare)

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{situazione reddituale} + \text{situazione patrimoniale (al 20\%)}}{\text{coefficiente (parametro)}}$$

LA SCALA DI EQUIVALENZA:

ad ogni componente del nucleo considerato corrisponde un parametro di equivalenza

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni:

0,35	per ogni ulteriore componente
0,2	se nel nucleo ci sono figli minori ed 1 solo genitore
0,2	se nel nucleo ci sono figli minori ed entrambi i genitori lavorano
0,5	per ogni componente con handicap fisico permanente (art. 3 L.104/92) o invalidità superiore al 66%

L'ISEE ha validità annuale per tutti gli enti e le amministrazioni che dovranno valutare la situazione economica del soggetto.

Può essere previsto il rilascio di una nuova dichiarazione in presenza di sostanziali modifiche alla situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

Gli eventuali costi derivanti dalla determinazione dell'ISEE da parte dei CAAF (o da altri soggetti) sono a carico del comune, salvo diverse determinazioni assunte dallo stesso.

Spetta agli enti erogatori individuare le condizioni economiche ed i requisiti per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Sono previsti controlli ad almeno il 5% delle dichiarazioni presentate da soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

La presentazione dell'ISEE per l'accesso ai servizi non è obbligatoria, se al richiedente viene attribuito il costo totale del servizio erogato.

ART. 22 - SERVIZI GRATUITI

Vengono indicati **servizi gratuiti** sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli che interessano persone disabili e che rispondono ai loro bisogni essenziali.

Servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- segretariato sociale
- interventi di servizio sociale professionale
- interventi di carattere educativo e servizi socio-educativi territoriali
- iniziative di socializzazione ed aggregazione (centri sociali, centri di aggregazione giovanile, punti di aggregazione ...)

Possono essere organizzati dal Comune, compatibilmente con le proprie risorse organizzative o del volontariato locale, **servizi di trasporto occasionale per anziani e disabili** (accompagnamenti per accesso a presidi sanitari, ecc.)

I servizi di promozione, aggregazione, socializzazione, sono di norma gratuiti, fatte salve diverse determinazioni da parte del Comune in relazione a specifiche iniziative, per le quali può essere richiesta una quota di partecipazione e/o tassa di iscrizione.

Servizi gratuiti per le persone disabili con handicap certificato ai sensi della L.104/92 art. 3 e 12, prima del 65esimo anno di età:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 8 legge 104/1992)
- servizio per inserimento lavorativo
- servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale **per persone sole** (esclusi il servizio di trasporto ed il servizio pasti a domicilio)
- servizio di trasporto per frequenza a scuole di ogni ordine e grado e a corsi professionali e/o riabilitativi fino al raggiungimento del 18° anno di età

ART. 23 - SERVIZI AGEVOLATI E MODALITA' PER LA COMPARTECIPAZIONE

I servizi agevolati e soggetti alla valutazione dell'ISEE sono:

- servizio di assistenza domiciliare (aiuto domestico e cura della persona), anche per disabili in famiglia
- servizio di aiuto personale
- servizio trasporti
- servizio lavanderia
- servizio pasti a domicilio
- servizi residenziali (case di riposo, istituti, comunità, ecc.)
- servizi semiresidenziali (C.S.R.E., centri diurni, centri socio-riabilitativi ecc.)
- attrezzature, presidi per disabili

Un nucleo familiare può accedere ad un **servizio in forma agevolata** con compartecipazione alla spesa se la sua **situazione economica ISEE è inferiore a Euro 11.362,01 più il costo del servizio** .

In presenza di un ISEE **inferiore a Euro 5.165,00 (Lire 10.000.835)** è prevista la totale esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi.

La quantificazione dell'agevolazione e quindi della contribuzione al costo del servizio avviene applicando la **Tabella allegata**.

La percentuale di contribuzione viene applicata sul costo effettivo del servizio, aggiornato annualmente, o sulla quota di retta non coperta dal ricoverato o dai congiunti.

La tabella di compartecipazione si applica ad ogni servizio e prestazione socio-assistenziale, non indicato come gratuito. Deroghe sono previste per persone con handicap o in particolare situazioni verificate dal Servizio sociale.

Nei casi di accesso a servizi residenziali di minori, adulti ed anziani la tabella si applica oltre ai fruitori del servizio, ai familiari conviventi, anche ai civilmente obbligati non conviventi,.

Quando sono previsti progetti socio-sanitari integrati, la quota di compartecipazione va riferita alla parte di competenza del Comune, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

ART. 24 - MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI

MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI

L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato
- su richiesta di familiari o parenti
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato
- su proposta diretta del servizio sociale

La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Seguirà l'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.

Ad avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, gli uffici indirizzano agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale.

L'assistente sociale del comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge n° 84 del 1993.

L'assistente sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati.

Qualora la competenza all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico sia di altro dipendente, questi deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della domanda.

Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Nel caso di istanza presentata da soggetti iscritti all'AIRE, il contributo va comunque erogato e si darà corso alle verifiche del caso per accertare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei contributi, con possibilità di recupero del contributo concesso.

Per fronteggiare situazioni di evidente e indilazionabile bisogno, l'ufficio dei Servizi Sociali può dar corso all'erogazione, tramite l'economato, delle somme necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza.

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nell'erogazione dei servizi, nella compartecipazione agli stessi in presenza di particolari situazioni o di progetti individualizzati, debitamente documentati e motivati dal Servizio sociale, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

Il beneficio in deroga sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.

ART. 25 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO

Possono accedere alle **sovvenzioni annuali per attività di carattere continuativo** nel settore socio-assistenziale gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i gruppi culturali e di volontariato purché abbiano sede nel territorio comunale o in esso vi operino con continuità.

Le relative domande per i contributi annuali devono essere presentate **entro il 31 marzo** di ciascun anno corredate da motivazioni e documentazioni relative alle richieste di contributo formulate.

Ad avvenuta presentazione delle domande gli uffici comunicano agli interessati l'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n° 241.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della domanda.

Qualora la domanda sia incompleta il termine decorre dal completamento della pratica; a tal fine gli uffici comunali richiederanno il completamento o l'integrazione della domanda.

Possono accedere a **contributi straordinari per specifiche iniziative** nel settore socio-assistenziale i soggetti di cui sopra – anche non aventi sede od operanti con continuità nel territorio comunale – per attività particolari non comprese nei programmi già finanziati con le sovvenzioni annuali di carattere continuativo.

Le relative domande per contributi straordinari vanno presentate, di regola, **almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa**. Il Comune può liquidare anticipi sull'erogazione dei contributi fino a un massimo del 50% dell'ammontare del contributo concesso; il saldo sarà erogato a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione del bilancio consuntivo della stessa.

La misura delle sovvenzioni e contributi di cui al presente articolo non può superare il 90% delle spese ritenute ammissibili ed indicate nel bilancio preventivo allegato alle domande.

I beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Comune il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese relative alle attività svolte. Qualora dal bilancio consuntivo emerga che i contributi comunali hanno coperto spese superiori a quanto ammissibile, il Comune darà corso al recupero della spesa.

COLLABORAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune può attivare rapporti di collaborazione stipulando convenzioni con organizzazioni di volontariato, nelle forme previste dalla normativa statale e regionale sul volontariato.

Saranno privilegiate le associazioni di volontariato aventi sede od operanti con continuità nel territorio comunale.

Possono essere attivate collaborazioni anche con singoli volontari su progetti specifici, previa definizione del rapporto di collaborazione, e con l'assunzione da parte del Comune degli oneri per le coperture assicurative.

ART. 26 - RISERVATEZZA

In osservanza alla L.675/1996 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, in deroga a ogni altra disposizione regolamentare le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

ART. 27 - NORME FINALI

L'applicazione del presente regolamento prevede la **sperimentazione di un anno** a decorrere dal 01.01.2003.

Trascorso tale termine, in assenza di rilievi o richieste di modifiche si intende definitivamente approvato.

Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e modificato al fine di recepire normative e/o direttive statali o regionali emanate successivamente all'approvazione del regolamento.

Si abrogano tutti gli atti, attualmente in vigore, che siano in contrasto con quanto qui disposto.

Le quote di contribuzione, di cui alla tabella allegata, verranno annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT .

TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI CON VALUTAZIONE I.S.E.E.

Fasce	da	a	% compartecipazione sul Costo del Servizio (1)
1	Euro 00,00 ----- Lire 0	Euro 5.165,00 ----- Lire 10.000.835	Esente
2	Euro 5.165,01 ----- Lire 10.000.854	Euro 7.230,00 ----- Lire 13.999.232	10%
3	Euro 7.230,01 ----- Lire 13.999.251	Euro 9.296,00 ----- Lire 17.999.566	20%
4	Euro 9.296,01 ----- Lire 17.999.585	Euro 11.362,00 ----- Lire 21.999.900	35%
5	Euro 11.362,01 ----- Lire 21.999.919	Euro 13.428,00 ----- Lire 26.000.234	50%
6	Euro 13.428,01 ----- Lire 26.000.253	Euro 15.494,00 ----- Lire 30.000.567	65%
7	Euro 15.494,01 ----- Lire 30.000.587	più costo del servizio calcolato su base annua	80%
oltre 8	Euro 15.494,00 ----- Lire 30.000.567	più costo del servizio calcolato su base annua	100%

N.B. - in caso di titolarità di indennità di accompagnamento, assegno di cura e assistenza, contributo di cui alla Legge 162/98, altri contributi pubblici, la percentuale di contribuzione sul costo del Servizio viene aumentata del 5%.

SERVIZI SOGGETTI AD ACCESSO AGEVOLATO MEDIANTE VALUTAZIONE I.S.E.E.

Servizio di Assistenza Domiciliare e aiuto personale (anche per disabili in famiglia) Servizio lavanderia Servizi residenziali e semiresidenziali Attrezzature e presidi per disabili Servizio Trasporti (*)
--

(1) La percentuale di contribuzione va applicata al **costo del servizio** (SAD - PASTI - ecc.) che dovrà essere definito ed aggiornato annualmente o alla quota scoperta sulle rette di accoglienza - Rette Case di Riposo - rette C.S.R.E. ecc. (Solo costo pasti e trasporto) - ove non coperte dai redditi dell'utente e dei civilmente obbligati.

IL COSTO DEI SERVIZI GESTITI A LIVELLO DI AMBITO VERRANNO DEFINITI ANNUALMENTE DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI.

* I servizi di trasporto occasionali, non giornalieri e continuativi, possono essere erogati in forma gratuita dal Comune in relazione a specifiche disponibilità organizzative.

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI _____

AMBITO LATISANA-SAN GIORGIO DI NOGARO

=====

AL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SOTTOSCRITTO _____

COGNOME _____ NOME _____

NATO IL ____ / ____ / ____ A _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N° _____

N° TELEFONICO _____

CODICE FISCALE _____ CODICE FORNITORE _____

CHIEDE

DI POTER ACCEDERE AI SEGUENTI SERVIZI/ PRESTAZIONI:

A TAL FINE DICHIARA:

- Di impegnarsi a comunicare entro 10 giorni ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico o servizio
- Che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
- Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000
- Di autorizzare l'amministrazione e gli uffici comunali al trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento del provvedimento ai sensi della L. 675/96. Autorizza altresì, ove necessario, l'informazione e l'eventuale coinvolgimento dei soggetti obbligati.

Data _____

FIRMA _____

allegati: () dichiarazione resa per calcolo dell'I.S.E.E.

IL RICHIEDENTE E' IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE

SI (_____) NO (_____)

NOTE _____

data _____

firma Segretaria Amm.va _____

CIVILMENTE OBBLIGATI

COGNOME E NOME	INDIRIZZO TELEFONO	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE	PROFESSIONE	RELAZIONE DI PARENTELA	REDDITO ANNUO

RELAZIONE/PROPOSTA DEL SERVIZIO SOCIALE

DESCRIZIONE _____

VALUTAZIONE _____

ESITO CALCOLO DELL'I.S.E.E. _____

PROPOSTA _____

data ___ / ___ / ___

Firma Assistente Sociale

APPLICAZIONE DELLA TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI CON VALUTAZIONE I.S.E.E.

IPOTESI DI COSTO DEL SERVIZIO :

1. *ASSISTENZA DOMICILIARE PARI A 13 €,*
2. *SERVIZIO LAVANDERIA PARI A 3 € A CARICO,*
3. *SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PARI A 7 € A PASTO.*

Fasce	Da	a	% compartecipazione sul Costo del Servizio ¹	Costo Servizio Assistenza Domiciliare ²	Costo Servizio Lavanderia	Costo Servizio Pasti a Domicilio
1	Euro 00,00 ----- Lire 0	Euro 5.165,00 ----- Lire 10.000.835	Esente	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Euro 5.165,01 ----- -----Lire 10.000.854	Euro 7.230,00 ----- ----- Lire 13.999.232	10%	1,30 €	0,30 €	0,70 €
3	Euro 7.230,01 ----- -----Lire 13.999.251	Euro 9.296,00 ----- ----- Lire 17.999.566	20%	2,60 €	0,60 €	1,40 €
4	Euro 9.296,01 ----- -----Lire 17.999.585	Euro 11.362,00 ----- ----- Lire 21.999.900	35%	4,55 €	1,05 €	2,45 €
5	Euro 11.362,01 ----- -----Lire 21.999.919	Euro 13.428,00 ----- ----- Lire 26.000.234	50%	6,50 €	1,50 €	3,50 €
6	Euro 13.428,01 ----- -----Lire 26.000.253	Euro 15.494,00 ----- ----- Lire 30.000.567	65%	8,45 €	1,95 €	4,55 €
7	Euro 15.494,01 ----- -----Lire 30.000.587	più costo del servizio calcolato su base annua	80%	10,40 €	2,40 €	5,60 €
oltre 8	Euro 15.494,00 ----- -----Lire 30.000.567	più costo del servizio calcolato su base annua	100%	13,00 €	3,00 €	7,00 €

C:\Documenti\jaco\ambito\regolamento servizi\regolamento definitivo SSC.DOC

¹ In caso di titolarità di indennità di accompagnamento, assegno di cura e assistenza, contributo di cui alla Legge 162/98, altri contributi pubblici, la percentuale di contribuzione sul costo del Servizio viene aumentata del 5%.

² Il Costo dei Servizi gestiti a livello di Ambito verranno annualmente definiti dall'Assemblea dei Sindaci.